



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 5 del 29/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA APERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Maggio alle ore 20:30, presso il Palazzo Comunale di Via Roma, 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	<u>Cognome e Nome</u>	Presenti	Assenti
1	CITRONI SILVIO MARCELLO	SI	
2	MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI	
3	LONGO VALENTINA	SI	
4	CESARINI GILBERTO MARIO	SI	
5	ZONTA SILVIA		SI
6	MANSINI GIACOMO FRANCESCO	SI	
7	SCOLARI ELIA ANTONIO	SI	
8	GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
9	BERNARDI LUCA		SI
10	GUZZARDI MARTA		SI
11	DORIGATTI PAOLO	SI	

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Scelli Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021.

canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale la cui disciplina normativa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 n. 160 del dicembre 2019.

Segnala il Sindaco che il Regolamento che disciplina la materia dei messaggi pubblicitari, della pubblicità operata attraverso l'affissione di manifesti e dell'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche, regolamento che entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2021 e sostituisce i precedenti prelievi rappresentati dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

Le tariffe per la determinazione del canone unico patrimoniale di concessione saranno poi stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Il Sindaco segnala che all'interno del regolamento è prevista la gratuità del canone relativamente alle forme di messaggi pubblicitari che hanno la sponsorizzazione e il patrocinio del comune di Cevo, è prevista, inoltre, la gratuità dell'occupazione di suolo pubblico per quanto concerne le imprese di pubblico esercizio, nonché l'occupazione di suolo pubblico per mesi sei legata al taglio del legname. Inoltre è prevista la gratuità dell'occupazione per quanto concerne gli interventi sull'acquedotto, fognature, linee elettriche. E' prevista la totale esenzione, come è prevista l'esenzione totale dal pagamento per chi lavora per conto del Comune come il Consorzio Forestale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”;*

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** “... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).
- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62](#) e [63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

RICHIAMATO

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legge 13.01.2021 "Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 che stabilisce che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

RICHIAMATA, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.Lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

RITENUTO necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

VISTO il regolamento predisposto composto da n.77 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dagli consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 77 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
2. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 ed al 30 Aprile 2021 con D.L. 22 marzo 2021, n. 41, al 31/05/2021;
4. **DI DARE ATTO** che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;
5. **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette
6. **DI STABILIRE** che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere **trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze** per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, **entro il termine del 14 ottobre 2021**, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dagli consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Citroni Silvio Marcello

Il Segretario Comunale
F.to dott. Scelli Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cevo,

Segretario Comunale
dott. Luigi Fadda